



**COMUNE DI MOGORO**  
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - RACCOLTA  
DIFFERENZIATA ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE  
AMBIENTALE**

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
Art.1 - Principi generali.....	4
Art.2 - Finalità del servizio di raccolta differenziata .....	4
Art.3 - Oggetto e contenuti del presente regolamento.....	5
Art.4 - Riferimenti normativi .....	5
Art.5 - Definizioni.....	6
Art.6 - Classificazione dei rifiuti .....	7
Art.7 - Esclusioni.....	9
Art.8 - Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti .....	9
Art.9 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune .....	9
<b>TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI .....</b>	<b>10</b>
Art.10 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani .....	10
Art.11 - Norme di esclusione.....	11
Art.12 - Coefficiente di produttività specifica .....	11
Art.13 - Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	11
Art.14 - Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio. ....	13
Art.15 - Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento .....	14
<b>TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI .....</b>	<b>16</b>
Art.16 - Area di espletamento del pubblico servizio .....	16
Art.17 - Organizzazione della raccolta dei rifiuti .....	16
Art.18 - Servizio di raccolta domiciliare "porta a porta".....	16
Art.19 - Ecocentro .....	17
Art.20 - Raccolta della frazione organica .....	18
Art.21 - Raccolta differenziata della carta.....	19
Art.22 - Raccolta differenziata della plastica .....	19
Art.23 - Raccolta differenziata di vetro, lattine e barattoli .....	19
Art.24 - Raccolta della frazione secca non recuperabile .....	20
Art.25 - Gestione dei rifiuti ingombranti .....	20
Art.26 - Raccolta differenziata delle pile.....	20
Art.27 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	21
Art.28 - Raccolta differenziata di batterie d'auto ed accumulatori al piombo.....	21
Art.29 - Raccolta differenziata di abiti ed indumenti usati .....	21
Art.30 - Rifiuti inerti .....	21
<b>TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....</b>	<b>21</b>
Art.31 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni .....	22
Art.32 - Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni .....	22
Art.33 - Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti .....	22
Art.34 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici.....	22
Art.35 - Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti .....	23
Art.36 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.....	23
Art.37 - Manifestazioni pubbliche .....	23
Art.38 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	23
Art.39 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi .....	23
Art.40 - Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.....	24

Art.41 - Pulizia dei mercati.....	24
Art.42 - Pulizia dei terreni non edificati .....	24
Art.43 - Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni .....	25
Art.44 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti .....	25
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE .....</b>	<b>26</b>
Art.45 - Regime sanzionatorio.....	26
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>26</b>
Art.46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	26
Art.47 - Entrata in vigore.....	26
Art.48 - Abrogazione di precedenti Regolamenti ed ordinanze sindacali. ....	26

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

### **Art.1 - Principi generali**

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei Rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte del produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- f) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

### **Art.2 - Finalità del servizio di raccolta differenziata**

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;

- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

### **Art.3 - Oggetto e contenuti del presente regolamento**

Il presente regolamento disciplina:

- A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, ed il servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti urbani esterni;
- D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.
- E) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi.
- F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.
- G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

### **Art.4 - Riferimenti normativi**

Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:

- D.Lgs. 05/02/1997 n.22;
- D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.57/2 del 17.12.1998;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di imballaggio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.29/13 del 29.08.2002;
- Piano Provinciale dei Rifiuti;

## Art.5 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
- smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui al D.Lgs. 22/97;
- bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- combustibile da rifiuti (cdr): il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di

- imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
  - ecocentro: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti;
  - frazione organica o umida (rifiuti biodegradabili): rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini etc.
  - frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
  - rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
  - rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
  - contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore.

## **Art.6 - Classificazione dei rifiuti**

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art.7 del D.Lgs. 05/02/1997 n.22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

### **A. RIFIUTI URBANI:**

- a.1. Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici non voluminosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Rientrano in questa categoria:

a.1.1) VERDE: comprende i residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini e parchi, ed aree verdi di insediamenti abitativi e analoghi;

a.1.2) ORGANICO: comprende i rifiuti ad alto tasso di umidità e materiale organico e comunque conferibili presso impianti di compostaggio (es. scarti di cucina organici e biodegradabili, carta tipo scottex, fazzoletti di carta e simili, verde in modica quantità);

a.1.3) SECCO: comprende i materiali a ridotto o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

RECUPERABILE: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

CARTA : frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

PLASTICA (o imballaggi in plastica): frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica in genere di volume inferiore ai 10 litri (PE, PET, PVC) quali bottiglie di acqua, bibite, flaconi per prodotti di uso domestico, cassette, sacchetti, imballaggi di ogni genere;

VETRO (o imballaggi in vetro): frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, etc.;

LATTINE (alluminio): frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (es. abiti ed indumenti usati, etc.);

NON RECUPERABILE: tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento;

- a.2. Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti non ingombranti.

Per rifiuti urbani ingombranti si intendono

- suppellettili quali a titolo esemplificativo: materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;
- beni durevoli di cui all'art.44 del D.Lgs. 22/97 e più precisamente: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, etc..

- a.3. Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

- a.4. Rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Elenco dei rifiuti urbani particolari

Batterie e pile;

Medicinali;

Siringhe;

Accessori per l'informatica;

Olio minerale;

Olio vegetale;

Vernici;

Solventi;

Prodotti per le pulizie;

Pesticidi;

Tubi fluorescenti;

- a.5. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

- a.6. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.
- a.7. Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

#### B. RIFIUTI SPECIALI:

- b.1. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b.2. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- b.3. Rifiuti da lavorazioni industriali;
- b.4. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- b.5. Rifiuti da attività commerciali;
- b.6. Rifiuti da attività di servizio;
- b.7. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- b.8. Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- b.9. Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- b.10. Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- b.11. Il combustibile derivato dai rifiuti;

#### C. RIFIUTI PERICOLOSI:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici classificati pericolosi ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti sopra richiamato dovuto a modifiche normative.

### **Art.7 - Esclusioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art.8 del D.Lgs. 05/02/1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art.8 - Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti**

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o attraverso affidamento in appalto ad un soggetto Gestore del Servizio.

### **Art.9 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune**

Il Comune, anche attraverso il Gestore del Servizio, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

- A.1 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;

- A.2 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati;
- A.3 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
- A.4 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- A.5 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento, anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
- A.6 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- A.7 - Ogni altro servizio ritenuto utile ancorché provvisorio o temporaneo;

## **TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

### **Art.10 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi interviene, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui all'art.18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22/1997, anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione dell'obbligo tariffario, ai sensi: a) della tassa di cui all'art.58 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507 e alle relative superfici di formazione; b) della tariffa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento, e per i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall'art.49, comma 14, del D.Lgs. 22/97, il produttore dimostri di avere conferito a soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati.

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, l'assimilazione è disposta in via transitoria sulla base delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo II, che determinano criteri qualitativi e quali-quantitativi provvisori di assimilazione e/o di esclusione dall'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani, secondo i criteri di qualitativi e quantitativi di cui ai successivi artt.13 e 14, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali ed analoghe;
- c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;

- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- h) pubblici esercizi;
- i) circoli privati e simili;
- j) attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona;
- k) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci;
- l) attività di vendita all'ingrosso;
- m) attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti;
- n) attività agro-industriali.

Inoltre, previo accertamento della rispondenza ai criteri quali-quantitativi definiti ai successivi artt.13 e 14, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione, i rifiuti prodotti dalle attività non sopra elencate.

#### **Art.11 - Norme di esclusione**

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente art.10 la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art.10 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che non soddisfino i requisiti stabiliti dal Decreto Ministero dell'Ambiente del 13 marzo 2003 "Criteri per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica" e successive modifiche ed integrazioni e per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di rifiuti non pericolosi.

#### **Art.12 - Coefficiente di produttività specifica**

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o assimilati) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq/anno.

Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione/tariffazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

#### **Art.13 - Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio**

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.10 sono i seguenti:

a) abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari, secondari e terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
- fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

- vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
- vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
  - materiali non aventi consistenza solida;
  - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
  - prodotti fortemente maleodoranti;
  - prodotti eccessivamente polverulenti.

#### **Art.14 - Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.**

Il criterio quantitativo ha lo scopo di circoscrivere l'assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua relativa di rifiuti il cui conferimento al pubblico servizio non crei gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo.

Il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressi in Kg/mq/anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza e al di sotto dei quali interviene l'effettiva assimilazione ai rifiuti urbani.

Resta pertanto la classificazione a rifiuti speciali per le quantità di rifiuti eccedenti i valori limite determinati.

Il rispetto del criterio relativo viene riscontrato a mezzo di dichiarazione obbligatoria effettuata sotto la propria responsabilità dal produttore del rifiuto.

Il criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.10 è definito dalla tabella seguente.

TIPOLOGIE RIFIUTI	TIPOLOGIE RIFIUTI	DESTINAZIONE	SOGLIA QUANTITATIVA (Kg/mq/anno)
imballaggi primari in genere ( di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica, lattine e simili purchè non classificati pericolosi dal D. Lgs. 22/97; materiali vari in varie forme purchè riciclabili (di plastica, alluminio, carta e vetro);	rifiuti speciali assimilati secchi recuperabili	raccolta differenziata domiciliare porta a porta – conferimento presso ecocentro	25

scarti di legno puro in modica quantità, scarti in genere di alimentari, purchè non liquidi quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, farinacei, partite di alimenti deteriorati, scarti di lavorazione di frutta ed ortaggi, lattiero-caseari e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sgranature, trebbiature e simili). Tutti questi devono essere esenti da parti estranee non degradabili (imballaggi primari e altro);	rifiuti speciali assimilati organici riciclabili	raccolta differenziata domiciliare porta a porta – conferimento presso ecocentro	35
carta adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali ; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche	rifiuti speciali assimilati secchi non recuperabili	raccolta differenziata domiciliare porta a porta – conferimento presso ecocentro	15

E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

E' altresì vietato e perseguito a norma di legge ogni conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, al fine di documentare valori di produttività specifica non rispondenti al vero, così da dare indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani.

#### **Art.15 - Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento**

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, nel presente articolo si definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa o della

tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
  1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
  2. specificazione dell'attività svolta;
  3. articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
  4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
  5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
  6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
  7. superfici aziendali complessive;
  8. numero di addetti complessivi;
  9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

Per rifiuti residuati da lavorazioni, o comunque derivanti da sale di lavorazione, di imprese industriali/artigianali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 6, 7, con fini statistico conoscitivi e/o per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del presente Regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:100, 1:200, 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni danti luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali quindi da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti dando luogo, se del caso, alle conseguenti variazioni. Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI**

#### **Art.16 - Area di espletamento del pubblico servizio**

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nell'ambito territoriale di espletamento del relativo servizio.

Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.

Il servizio è garantito in regime di privativa sul territorio comunale così come di seguito individuato.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio urbano, la borgata di Movimenta, le zone industriali ed artigianali così come individuate dal vigente piano urbanistico comunale, e le case sparse oggetto di residenza anagrafica.

#### **Art.17 - Organizzazione della raccolta dei rifiuti**

La raccolta dei rifiuti viene attuata mediante:

- servizio di raccolta domiciliare "porta a porta";
- servizio di raccolta presso la Stazione di Conferimento (ecocentro);

#### **Art.18 - Servizio di raccolta domiciliare "porta a porta"**

La raccolta "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti senza l'utilizzo di contenitori stradali. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro. Il rifiuto è depositato dal produttore nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada in orari e con modalità prestabilite, al fine di limitarne il più possibile la permanenza al suolo.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Il Comune, anche attraverso le aziende che espletano il servizio di raccolta, fornirà alle utenze appositi contenitori ed un congruo numero di sacchetti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi/contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

### **Art.19 - Ecocentro**

L'Ecocentro è finalizzato alla raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di raccolta dei RSU.

Il funzionamento della stazione ecologica è definito da apposito regolamento predisposto a cura dell'Amministrazione, nel quale saranno specificati: criteri per l'accesso, orari d'apertura, tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento, quantità massime ammissibili, modalità di conferimento, disposizioni per il personale interno e quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento ottimale della struttura.

Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

Il centro verrà gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.

Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, etc.) per quel tipo di rifiuto.

I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro.

Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RSU.

In linea di massima nella stazione ecologica attrezzata potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) batterie auto;
- b) carta e cartone;
- c) imballaggi;
- d) lattine;
- e) legname;

- f) materiale verde da potature e sfalci;
- g) beni durevoli;
- h) pile e rifiuti urbani pericolosi;
- i) plastica;
- j) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- k) rifiuti ingombranti ferrosi;
- l) vetro;
- m) rifiuti inerti da demolizione (max 0.50 mc/giorno/utente).

### **Art.20 - Raccolta della frazione organica**

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati avviene mediante il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta".

Tale servizio è finalizzato al recupero per la produzione di compost da rifiuti ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e selezionate quali bar, negozi di alimentari, ristoranti, alberghi, mense, mini e supermercati, banchi vendita di alimentari presso i mercati di piazza, etc..

Il conferimento e la raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte.

Alle utenze sono assegnati contenitori di capacità e numero rapportato alla capacità produttiva della singola utenza.

Nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti in sacchetti biodegradabili e/o direttamente sfusi nel contenitore ove consentito.

I contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada prima del passaggio dei mezzi di raccolta e secondo le modalità che verranno concordate tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore del servizio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura del Comune concordare le variazioni con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta della frazione organica è trisettimanale;

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La frazione organica può inoltre essere conferita direttamente dall'utente all'Ecocentro secondo le modalità di cui all'art.19.

I rifiuti così raccolti si intendono "materiale recuperabile" e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali e/o altri usi.

### **Art.21 - Raccolta differenziata della carta**

La raccolta differenziata della carta (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc., escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte), avviene mediante il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta".

La carta e cartone dovranno essere conferiti all'interno di contenitori di cartone confezionati dall'utenza (es. scatole) in pacchi ispezionabili aperti. Eventuali imballaggi di notevole dimensione dovranno essere piegati e/o schiacciati. Per eventuali grossi quantitativi l'utenza potrà ricorrere al conferimento presso l'Ecocentro secondo le modalità di cui all'art.19.

E' prevista la raccolta con frequenza quindicinale in tutto l'arco dell'anno alternata alla raccolta della plastica (es. la prima settimana carta, la seconda settimana plastica, la terza settimana carta, etc.).

### **Art.22 - Raccolta differenziata della plastica**

La raccolta differenziata della plastica avviene mediante il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta".

Rientrano in questa categoria di rifiuti la plastica dei contenitori per liquidi (PE, PET, PVC) quali bottiglie di acqua, bibite, flaconi per prodotti di uso domestico, cassette, sacchetti, imballaggi di ogni genere.

La plastica dovrà essere richiusa in sacchetti, appositamente forniti all'utenza, i quali dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I sacchetti devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Per eventuali grossi quantitativi l'utenza potrà ricorrere al conferimento presso l'Ecocentro secondo le modalità di cui all'art.19.

E' prevista la raccolta con frequenza quindicinale in tutto l'arco dell'anno alternata alla raccolta della carta (es. la prima settimana carta, la seconda settimana plastica, la terza settimana carta, etc.).

### **Art.23 - Raccolta differenziata di vetro, lattine e barattoli**

La raccolta differenziata di vetro, lattine e barattoli avviene mediante il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta".

Il vetro, le lattine ed i barattoli dovranno essere posti all'interno di contenitori in plastica, appositamente forniti all'utenza, i quali dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I sacchetti devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Per eventuali grossi quantitativi l'utenza potrà ricorrere al conferimento presso l'Ecocentro secondo le modalità di cui all'art.19.

E' prevista la raccolta con frequenza quindicinale in tutto l'arco dell'anno.

## **Art.24 - Raccolta della frazione secca non recuperabile**

Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani ed assimilati avviene mediante il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta".

Per frazione secca non recuperabile si intendono i rifiuti non riciclabili, provenienti dagli insediamenti civili in genere, e dai produttori assimilati per quantità e qualità. Si tratta in generale di materiali a basso tasso di umidità, suscettibili di riutilizzo energetico (imballi non recuperabili, cartoni del latte, lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta oleata, film plastici, pannolini, tubetti di dentifricio o simili, bicchieri di yogurt o simili, musicassette, carta da brioches, etc.).

La frazione secca dovrà essere richiusa in sacchetti, appositamente forniti all'utenza, i quali dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I sacchetti devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Per eventuali grossi quantitativi l'utenza potrà ricorrere al conferimento presso l'Ecocentro secondo le modalità di cui all'art.19.

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta della frazione organica è bisettimanale;

## **Art.25 - Gestione dei rifiuti ingombranti**

I rifiuti ingombranti, così come definiti nel presente Regolamento, saranno conferiti direttamente da parte dell'utente all'Ecocentro separati nelle diverse frazioni merceologiche, secondo le modalità di cui all'art.19.

Sino all'apertura dell'ecocentro, il ritiro degli stessi dovrà avvenire transitoriamente con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" a chiamata e secondo le modalità individuate in sede di affidamento della gestione del servizio.

Per questa frazione di Rifiuto sarà cura del gestore del servizio provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro ecc.) da avviare al riutilizzo e in materiali pericolosi (ad es. tubi catodici). Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

## **Art.26 - Raccolta differenziata delle pile**

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati preferenzialmente presso rivendite di tabacchi, di elettrodomestici, di materiale elettrico, supermercati, edicole, uffici pubblici ad alta frequentazione, e presso l'Ecocentro comunale.

La raccolta delle pile esauste dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

### **Art.27 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti**

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

I medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati preferenzialmente all'interno di farmacie, ambulatori medici, poliambulatori A.S.L..

La raccolta dei medicinali scaduti dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

### **Art.28 - Raccolta differenziata di batterie d'auto ed accumulatori al piombo**

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Le batterie auto esauste devono essere conferite presso gli appositi contenitori posti nell'Ecocentro comunale.

Sino all'apertura dell'Ecocentro, il ritiro dovrà avvenire transitoriamente con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" a chiamata e secondo le modalità individuate in sede di affidamento della gestione del servizio.

### **Art.29 - Raccolta differenziata di abiti ed indumenti usati**

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi

Tali rifiuti devono essere conferite presso gli appositi contenitori posti nell'Ecocentro comunale.

### **Art.30 - Rifiuti inerti**

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Tali rifiuti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nell'Ecocentro secondo le quantità di cui all'art.19, lett.m.

<h2><b>TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI</b></h2>
---

### **Art.31 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni**

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art.5 punto a6 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante la ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana.

### **Art.32 - Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni**

L'area entro la quale è istituito il servizio coincide con quella del territorio urbano. Gli spazi dai quali saranno prelevati i rifiuti esterni comprendono:

- Le vie, le strade e le piazze, compresi i portici, le gradinate e i marciapiedi pubblici o a uso pubblico;
- I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
- Le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.

### **Art.33 - Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti**

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l'Amministrazione, tramite la ditta appaltatrice del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

### **Art.34 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici**

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

E' espressamente vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio. Le sanzioni saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

### **Art.35 - Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, o rimozione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

### **Art.36 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri**

Chi effettua attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (es. lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,...). Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa e sanzione.

### **Art.37 - Manifestazioni pubbliche**

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

### **Art.38 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione in piazze ed aree verdi cittadine.

### **Art.39 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata e limitrofa, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per le particolare attività esercitate (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina e simili), risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

#### **Art.40 - Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park. Si fa riferimento al regolamento comunale di igiene e sanità pubblica ed alle eventuali direttive impartite dall'amministrazione comunale.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

#### **Art.41 - Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

Al termine delle attività quotidiane l'area occupata e limitrofa deve essere pulita, ed i rifiuti raccolti conferiti a propria cura e spese.

#### **Art.42 - Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e, salvo che per i terreni a effettivo uso agricolo, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato, con ordinanza e previa diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

**Art.43 - Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

A) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;

B) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti e all'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali su tutto il territorio comunale.

**Art.44 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti**

In caso di scarico abusivo di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

Ove gli Organi tecnici di vigilanza dell'Autorità Sanitaria ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi dell'Ufficio tecnico del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

### **Art.45 - Regime sanzionatorio**

La violazione alle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa da euro 25,00 Euro ad euro 250,00 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti;
- b) l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punito con le seguenti sanzioni:
  - da euro 104,00 ad euro 620,00;
  - da euro 25,00 ad 155,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali di urgente necessità di cui all'art.9, comma 3, all'art.14, comma 3, ed all'art.17, comma 2, del D.Lgs. 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui agli artt.50 e 51 del citato D.Lgs. 22/97.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme sulla depenalizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale dell'ufficio tecnico del Comune, gli agenti della Polizia Municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.USL, l'ARPAS, la Compagnia Barracellare, il Corpo Forestale.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art.46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti.

### **Art.47 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2006.

### **Art.48 - Abrogazione di precedenti Regolamenti ed ordinanze sindacali.**

Il Regolamento per la Disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13.03.1995, n°32 è abrogato dalla data di entrata in vigore.

Si intendono altresì abrogate le disposizioni di ordinanze sindacali o altri Regolamenti Comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.